



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 gennaio 2011      Prot.      490 /GJ/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI

LORO SEDI

Oggetto:    sentenza del Consiglio di Stato n. 00571/2011

Abbiamo appena ricevuto il dispositivo della sentenza citata in oggetto e che Vi inviamo in copia.

Si tratta dell'esito finale di una controversia molto articolata in relazione ad un appalto di fornitura di servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e realizzazione di interventi di efficacia energetica che vedeva un nostro iscritto parte in causa in quanto indicato come professionista incompetente nell'attività oggetto dell'appalto.

Il dispositivo è molto interessante perché nelle motivazioni con le quali viene respinta l'inidoneità del titolo professionale di Perito Industriale ai fini della sottoscrizione del progetto recita testualmente:

*come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei periti Industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. 46/1990, DM n. 37/2008),*

e questo, già da se, letto anche in relazione alla memoria depositata dai nostri legali – che pure Vi alleghiamo – dove c'è tutta l'articolata dimostrazione completamente sposata dal Consiglio di Stato, rappresenta una sentenza senza precedenti di straordinaria forza argomentativa. Allo stesso tempo è interessante il passaggio nella parte motiva, che recita

*non priva di rilievo è altresì la circostanza che la progettazione di opere edilizie accessorie, relativa alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione, risulta redatta e firmata da un Ingegnere, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna ... , così come altri Ingegneri ... hanno fatto parte del gruppo di lavoro che ha provveduto a redigere la progettazione sotto la responsabilità del Perito Industriale ... .*

e qui viene inequivocabilmente sancita la circostanza che un gruppo di lavoro, costituito anche da professionisti di livello *ex universitario*, possa operare sotto la responsabilità di professionisti *ex diplomati*. Come ricorderete, su questo aspetto, poco tempo il Consiglio Nazionale degli ingegneri e degli architetti ritennero di inviare a tutti gli enti locali una circolare nella quale dichiaravano l'illiceità di questo tipo di situazione e, addirittura, paventavano provvedimenti disciplinari in capo ai loro iscritti che avessero operato sotto la responsabilità di un cosiddetto *professionista diplomato*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 gennaio 2011      Prot.      490 /GJ/ff

Già allora lamentammo l'assoluta scorrettezza istituzionale dell'iniziativa ma risultò difficile riuscire a contrastare efficacemente la loro capillare iniziativa (che comunque venne messa in atto solo dai consigli degli ordini provinciali più spregiudicati).

Ora questa sentenza evidenzia in maniera chiara ed inequivocabile la questione e fornisce l'opportunità, per i collegi che abbiano subito l'improvvida iniziativa di architetti e ingegneri, di diffondere, almeno con la stessa evidenza utilizzata nel loro territorio, i contenuti del giudicato di legittimità.

Da ultimo, è interessante notare, combinando le motivazioni della sentenza con la memoria depositata dai nostri Legali, che gli impianti, in quanto presuppongono conoscenze specifiche in materia di applicazione della fisica, della termologia, della dinamica dei fluidi, non rientrano nel concetto di "edilizia civile" ed, in quanto tali, possono essere progettati solo ed esclusivamente da professionisti Ingegneri e Periti Industriali, iscritti nei relativi Ordini e Collegi professionali (in questi termini, anche il Tar Liguria, Sez. II, n. 137/2005). Ora considerando che *la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008)*", appare quindi sbriciolato il tanto sbandierato (quanto anacronistico) limite di competenza dei nostri iscritti sulle attività per le quali sia necessario il calcolo infinitesimale.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)